



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

(Provincia di Mantova)

0380

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI NEI SETTORI ATTIVITA' SPORTIVE, CULTURALI, TUTELA AMBIENTALE, SVILUPPO ECONOMICO

18

Consiglio Comunale
31/1/2000 15
11/2/2000
IL MESSO

Giuseppe
[Signature]

ART.1 AMBITO DI APPARTENENZA

Il presente regolamento disciplina la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, privati, associazioni in relazione a quanto previsto dall'art.12 L.241/90 assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa, la più ampia conoscenza del presente regolamento, il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate nei seguenti settori:

- a) attività sportive e/o ricreative del tempo libero;
- b) attività culturali, educative e di promozione del territorio;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, ambientali, storici e tradizionali;
- d) sviluppo economico;

Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

ART.2 SOGGETTI AMMESSI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
Il contributo verrà erogato al responsabile dell'Associazione.

E' esclusa a norma del presente regolamento la concessione di contributi a favore di soggetti privati.

ART. 3 ATTIVITA' SPORTIVE

Gli interventi del Comune sono finalizzati alla promozione e sviluppo della pratica sportiva dilettantistica giovanile, per incentivare l'organizzazione di attività sportive rivolte ai giovani.

Il Consiglio Comunale individua i criteri per la corresponsione dei contributi

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Il Comune può inoltre concedere contributi una – tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere

alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità o per l'organizzazione di attività sportive amatoriali o fisico-motorie ricreative e del tempo libero.

ART. 4

ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale attività teatrali, musicali, cinematografiche nonché convegni, mostre, esposizioni, rassegne, manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali delle biblioteca, pinacoteche, musei delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti che promuovono e coltivano interessi culturali, musicali, artistici a titolo dilettantistico o aggregativo, limitatamente alla possibile concessione di spazi.

ART. 5

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 6

SVILUPPO ECONOMICO

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loce e di altri organismi volontariamente costituiti per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

ART. 7

CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE

I soggetti di cui all'art. 2 possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale.

Nella deliberazione di approvazione del PEG (Piano Economico di Gestione) vengono individuati gli indirizzi per il Responsabile del Servizio relativamente al settore di intervento, ai soggetti destinatari, alle risorse assegnate ai tempi per l'erogazione dei contributi.

Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento assicura adeguata pubblicità all'intervento, stabilisce i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune; Il Responsabile del Servizio stabilisce altresì il termine per il riparto, la concessione ed erogazione di contributi.

Le istanze per la concessione di contributi o altri benefici devono essere correlate dal programma annuale delle attività e devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato, nonché la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L. 2.5.1974 n. 195 e all'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659.

Inoltre l'istanza deve essere correlata dal rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente.

ART. 8

CONTRIBUTI UNA - TANTUM

I soggetti di cui all'art. 2 per la realizzazione di attività in uno dei settori di intervento di cui agli artt. 4 - 5 - 6 e 7, possono richiedere la concessione di un contributo, sovvenzione, beneficio economico una tantu.

L'istanza per la concessione del contributo una - tantum deve essere correlata dal programma della manifestazione o iniziativa, dal periodo, dal luogo in cui sarà effettuata, dal preventivo finanziario nel quale risultano le spese che il richiedente prevede di sostenere.

Il Responsabile del Servizio, in base alle risorse disponibili in bilancio, rilevato il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, provvede all'assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il Responsabile del Servizio provvederà alla erogazione del contributo, sovvenzione, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto della manifestazione, attività.

ART. 9

PROCEDURA

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso del materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 2 richiedano, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art. 13.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che gli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominato dal Comune stesso.

La concessione dell'intervento è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito del fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività o contributi per realizzare manifestazioni, iniziative sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 10 **ABROGAZIONI**

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento.